REGOLAMENTO (CEE) N. 611/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 425/77 ha modificato in misura sostanziale l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; che è pertanto necessario ritoccare il metodo di fissazione dei prelievi applicabili all'importazione di prodotti originari e provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere fissato un prelievo di base specifico all'importazione dei bovini originari e provenienti da paesi terzi aventi una struttura commerciale e sistemi di produzione del bestiame comparabili a quelli esistenti nella Comunità, sempreché tali paesi pratichino la regolare rilevazione dei corsi;

considerando che, dopo un esame approfondito della situazione dei mercati dei paesi terzi, il prelievo di base specifico può essere fissato per i bovini importati dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera; che i governi di questi paesi terzi si sono impegnati a comunicare regolarmente i corsi registrati sui rispettivi mercati;

considerando che è necessario stabilire il periodo al quale si riferisce la media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi di questi paesi terzi, nonché la data di fissazione dei prelievi;

considerando che occorre determinare le modalità di rilevazione dei prezzi, e in particolare i mercati più rappresentativi, le qualità da prendere in considerazione, la loro ponderazione in base alla loro importanza relativa, nonché le eventuali rettifiche necessarie per rendere i prezzi comparabili, in particolare le sovvenzioni all'esportazione concesse dai paesi terzi in causa;

considerando che occorre inoltre ponderare i corsi così rilevati in ciascuno dei paesi terzi suddetti in funzione dei quantitativi generalmente importati nella Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno evitare di calcolare la media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi in questione, qualora essa non sia notevolmente superiore al prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, in virtù soprattutto di disposizioni di carattere sanitario, i paesi terzi in causa potrebbero trovarsi nella necessità di adottare misure aventi un'incidenza sui corsi; che in tal caso potrebbe essere talvolta ingiustificato prendere in considerazione questi corsi che non rispecchiano la tendenza normale del mercato; che occorre pertanto stabilire criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione;

considerando che, per evitare una modificazione troppo frequente del prelievo, occorre prevedere un certo margine, all'interno del quale le variazioni degli elementi di calcolo della media dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi non provochino una modifica di detta media;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2150/73 della Commissione, del 6 agosto 1973, relativo al calcolo del prezzo specifico all'importazione per i bovini adulti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1261/75 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di base specifico di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato per i bovini originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 219 del 7. 8. 1973, pag. 15.
(4) GU n. L 126 del 17. 5. 1975, pag. 18.

Articolo 2

1. La media dei prezzi rilevati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 si riferisce ad un periodo compreso tra il 21 del mese che precede quello durante il quale viene fissato il prelievo di base specifico ed il 20 di quest'ultimo mese.

2. Tale media è pari alla media — ponderata per mezzo dei coefficienti elencati nell'allegato I — dei corsi dei bovini adulti rilevati in ciascuno dei paesi terzi di cui all'articolo 1.

3. I corsi dei bovini adulti vengono rilevati in ciascuno dei paesi terzi in questione conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La media dei prezzi di cui all'articolo 2 viene calcolata solo qualora il suo importo sia superiore di almeno una unità di conto per 100 chilogrammi peso vivo al prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, fissato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Se, per motivi soprattutto d'ordine sanitario o veterinario, uno o più dei paesi terzi di cui all'articolo 1 adottano misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può limitarsi a prendere in considerazione gli ultimi corsi rilevati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure.

Articolo 5

Se la media dei prezzi, calcolata a norma degli articoli precedenti, differisce in misura inferiore a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi peso vivo dalla media precedentemente presa in considerazione per il calcolo del prelievo, può essere mantenuta quest'ultima media.

Articolo 6

1. I prelievi specifici applicabili vengono fissati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 prima del 27 di ogni mese. Essi si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ma, per la prima fissazione, l'applicazione di tali prelievi è anticipata al 1° aprile 1977.

2. I prelievi applicabili vengono modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base specifico oppure in funzione della variazione dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2150/73 è abrogato con effetto dal 31 marzo 1977.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la prima volta per il calcolo dei prelievi validi dal 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

Coefficienti per calcolare la media dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi

Austria	72
Svezia	25
Svizzera	3

ALLEGATO II

A. AUSTRIA

1. **Mercati rappresentativi :**
   Linz, Salzburg, Wien (media aritmetica)

2. **Categorie e coefficienti :**

Categorie	*Coefficienti di ponderazione*
Stiere	53
Ochsen	4
Kalbinnen	10
Kühe	33

B. SVEZIA

1. **Mercati rappresentativi e coefficienti di ponderazione :**
   Stockholm (67), Göteborg (33)

2. **Categorie, qualità e coefficienti :**

Categorie e qualità		Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Ko och tjur	klass 1	49	31,3
Ko och tjur	klass 2	46	13,5
Ungtjur	klass EP +	56	12,8
Ungtjur	klass 1 +	54	11,6
Ungtjur	klass 2	51	3,4
Kokviga + kviga + stut	klass EP +	53	4,9
Kokviga + kviga + stut	klass 1 +	51	14,1
Kokviga + kviga + stut	klass 2	48	8,4

3. **Importi correttori da aggiungere ai corsi registrati :**

Ko och tjur	72,00 Skr/100 kg
Ungtjur	92,00 Skr/100 kg
Kokviga + kviga + stut	81,50 Skr/100 kg

C. SVIZZERA

1. **Mercato rappresentativo** (centro di quotazione):
   Bern

2. **Categorie, qualità e coefficienti:**

Categorie e qualità	*Coefficienti di ponderazione*
Génisses et bœufs A	18,8
Génisses et bœufs B	9,9
Génisses et bœufs C	2,6
Génisses et bœufs D	1,7
Vaches A	4,7
Vaches B	3,1
Vaches C	14,6
Vaches D	14,0
Vaches E	15,6
Taureaux A 1	7,5
Taureaux A 2	2,4
Taureaux B 1	2,0
Taureaux B 2	1,2
Taureaux C	1,0
Taureaux D	0,5
Taureaux E	0,4